



COMUNE DI TRAVERSELLA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

✉ VIA ROMA n°1 - C.A.P. 10080 – ☎ 0125 794005 Fax: 0125 794003
P.E.C. - comune.traversella@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 51 del 31/12/2025.

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2025.

IL SINDACO

Considerato che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti innocui), anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento anche nei giorni immediatamente antecedenti l'evento;
- puntualmente la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali d'affezione, nonché della fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni o bruciature);
- i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (v. art. 544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 per cui *"è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità Montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a) e 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione esercitata dall'Ente Nazionale Protezione Animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico"*;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti, ecc....

Dato atto che per "incolumità pubblica" si intende *l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza e la coesione sociale.*

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano ed extraurbano, nonché il pericolo di incendi – in tutto il territorio comunale.

Considerato inoltre che:

- l'Amministrazione Comunale, ancorché nel Comune non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a

tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'ambiente;

Visti:

- la circolare 11 gennaio 2001 n. 559 del Ministero dell'Interno – *Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.*
- l'art. 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l'art. 50 D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 689/1981;
- la Legge n. 94/2009;
- l'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979;
- l'art. 659 Codice Penale;
- la Legge n. 189/2004;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, della tutela e del decoro della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e al fine di scongiurare il pericolo di incendi boschivi **il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, nei giorni 31 dicembre 2025 - 1° gennaio 2026 consentendone un limitato utilizzo tra le ore 00,00 – 00,10 per il festeggiamento del Capodanno.**

E' invece tassativamente vietato il lancio delle cosiddette "lanterne cinesi volanti", così come ogni altro strumento tipo "mongolfiera" che abbia a bordo materiali infuocati o con fiamma libera per tutto il periodo 31 dicembre 2025 – 1° gennaio 2026.

DISPONE CHE

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento, sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, legge citata;
- le violazioni in materia perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguiti a termine di legge;
- gli Agenti della Forza Pubblica facciano osservare la presente ordinanza;
- del presente provvedimento sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che venga pubblicato sul sito Internet del Comune;
- questa ordinanza annulli e sostituisca ogni altra eventuale che dovesse contrastare nei contenuti la presente ordinanza;

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria, sia per le violazioni dell'art. 650 C.P., sia per l'accertamento di tutte le responsabilità.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno.

Il Comune di Traversella è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge 6/12/1971, n. 1034) oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Diritto di accesso e di informazioni dei cittadini previsto dalla Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.

Il Sindaco (Marco PUGLISI)

